

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27127 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 09/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pappalardo Antonio, nato a Manfredonia il 01/03/1965

avverso l'ordinanza del 17/03/2026 del Tribunale di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 marzo 2026, depositata in data 19 marzo 2026, il Tribunale di Trieste ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro a fini di prova emesso dal Pubblico ministero il 12 gennaio 2026 nei confronti di Antonio Pappalardo, soggetto non indagato, ed eseguito il 24 febbraio 2026, in forza del quale sono stati sottoposti a vincolo reale una chiavetta USB, una rubrica portatile contenente numeri telefonici ed un telefono cellulare *iPhone Apple*.

I reati per i quali è stato emesso il decreto di perquisizione e sequestro sono quelli di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, e si riferiscono ad un sistema stabile di interposizione di manodopera, attuato attraverso una pluralità di società prive di autonomia organizzativa e imprenditoriale, sulla cui base la società beneficiaria, la "International Express Transport d.o.o.", ente di diritto croato operante in Italia mediante sede secondaria, indicava costi inesistenti, mentre le ditte interposte omettevano il versamento delle imposte e dei contributi dovuti. Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Pubblico ministero, ritenendo sussistente il *fumus commissi delicti*, irrilevante la mancata iscrizione di Antonio Pappalardo nel registro degli indagati, adempiuti gli obblighi relativi agli avvisi e alle notificazioni, e rispettati i criteri di specificità della motivazione e di proporzionalità della misura disposta.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Arezzo indicata in epigrafe Antonio Pappalardo, con atto sottoscritto dall'Avv. Rolando Sepe, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 324, 335, 369 e 369-bis cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità del decreto di perquisizione e sequestro disposto nei confronti di persona indebitamente non iscritta nel registro degli indagati, e perciò privata delle relative garanzie difensive.

Si deduce che erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto legittima la mancata iscrizione dell'attuale ricorrente nel registro degli indagati, sebbene dagli atti di indagine disponibili al Pubblico ministero all'atto dell'emissione del decreto di perquisizione e sequestro, risultasse che: a) la "Venice Trasporti s.r.l." era iscritta tra le "presunte" ditte emittenti fatture per operazioni inesistenti in favore della "International Express Transport d.o.o.", ed era inoltre iscritta come responsabile dell'illecito amministrativo da reato ex artt. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. n. 231 del 2001 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000; b) Antonio Pappalardo era considerato amministratore di fatto della "Venice Trasporti s.r.l.", in ragione delle risultanze delle intercettazioni effettuate. Si evidenzia che, per effetto della mancata iscrizione nel registro degli indagati, l'attuale ricorrente non ha ricevuto notifica dell'avviso di garanzia, e del diritto ad essere assistito da un difensore, né informazione del diritto a non collaborare alle indagini a suo carico. Si osserva che all'attuale ricorrente avrebbero dovuto essere assicurate le garanzie spettanti all'indagato nonostante la sua mancata iscrizione nel registro degli indagati, in ragione della sua posizione "sostanziale", come riconosciuto dalla giurisprudenza in tema di qualifica soggettiva attribuibile a chi rende dichiarazioni (si cita Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 324, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo all'omesso rilievo della natura meramente apparente della motivazione del decreto genetico sulle ragioni e sui limiti del sequestro eseguito.

Si deduce che il decreto di perquisizione e sequestro non contiene alcuna indicazione né degli elementi da cui desumere la necessità di disporre tale attività di indagine, né dei limiti oggettivi e temporali entro i quali circoscrivere la ricerca, né dei soggetti di cui era necessario approfondire i rapporti con l'attuale ricorrente, sicché si presenta come atto esplorativo, ovvero come delega sostanzialmente in bianco alla polizia giudiziaria, data la vastissima pluralità di ditte interessate all'indagine, e che la decisione del Tribunale non ha colto la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto del provvedimento del Pubblico ministero. Si evidenzia, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, «il vincolo imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale», e che il provvedimento di sequestro deve indicare «i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria» (si cita Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2026).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate, nel complesso, sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la legittimità del decreto di perquisizione e sequestro deducendo che lo stesso non è stato compiuto nel rispetto delle garanzie difensive spettanti agli indagati, e che, però, queste avrebbero dovuto essere assicurate all'attuale ricorrente perché lo stesso, sebbene non iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., avrebbe dovuto esserlo in particolare siccome indicato nelle informative della Guardia di Finanza come amministratore di fatto della "Venice Trasporti s.r.l.", ditta ritenuta emittente fatture per operazioni inesistenti.

2.1. Le censure in questione pongono il tema dell'ammissibilità del controllo relativo all'omessa iscrizione di una persona nel registro degli indagati su richiesta di quest'ultima per ragioni di garanzia dei propri diritti.

Il tema richiede una precisazione perché la disciplina di cui all'art. 335-*quater* cod. proc. pen., sotto il profilo testuale, si riferisce alla «richiesta di

retrodatazione» di una iscrizione, e, quindi, sembrerebbe presupporre una già avvenuta iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato, e in questo senso risulta intesa dall'ordinanza impugnata, secondo la quale l'iscrizione del nominativo nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. è «valutazione [che] appartiene in via esclusiva al Pubblico Ministero, quale titolare dell'azione investigativa e *dominus* delle iscrizioni».

In realtà, va evidenziato, quanto al dato letterale, che proprio l'art. 335-*quater* cod. proc. pen., al comma 8, prevede che «[i]n caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito». Ora, la latitudine del significato delle parole impiegate, considerate alla luce della loro connessione, implica ragionevolmente l'applicabilità dell'istituto della "retrodatazione" su richiesta della persona sottoposta alle indagini "anche" all'ipotesi in cui, quando il giudice adotta il suo provvedimento, non vi è stata ancora iscrizione del nome dell'indagato.

Quanto al profilo sistematico, poi, occorre osservare che l'art. 335-*ter* cod. proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari, «[q]uando deve compiere un atto del procedimento [...], se ritiene che il reato debba essere attribuito ad una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione». Ciò posto, questa disposizione, con tutta evidenza dettata a garanzia dei diritti della persona "sostanzialmente" sottoposta ad indagine, se risulta testualmente riferita ad un potere di ufficio del giudice di ordinare l'iscrizione di una persona nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non sembra però preclusiva di una attivazione in tal senso da parte del soggetto interessato a propria tutela: in effetti, appare del tutto irragionevole opinare che la tutela dei diritti di una persona nel processo penale possa essere assicurata di ufficio, ma non anche su richiesta del diretto interessato.

Inoltre, anche considerando la logica di garanzia sottesa all'istituto previsto dall'art. 335-*quater* cod. pen., appare difficile individuare differenze tra la posizione della persona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specifiche ragioni desunte dagli atti del procedimento, chiede la "retrodatazione" di una iscrizione a proprio carico quando questa ci sia già stata, e quella della medesima persona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specifiche ragioni desunte dagli atti del procedimento, chiede la "retrodatazione" di una iscrizione a proprio carico quando l'iscrizione non vi sia ancora stata: in entrambi i casi, identiche sono le esigenze del diritto di difesa.

Deve quindi concludersi che la richiesta disciplinata dall'art. 335-*quater* cod. proc. pen. può avere ad oggetto non solo la "retrodatazione" nel registro di cui

all'art. 335 cod. proc. pen. di una iscrizione già effettuata, ma anche la effettuazione di una "iscrizione" mai eseguita con effetto "retrodatato".

Va poi aggiunto, per completezza, che questa richiesta, secondo quanto previsto con formula estremamente ampia dall'art. 335-*quater*, comma 5, cod. proc. pen. può essere presentata anche nell'ambito di un procedimento di riesame avverso misure cautelari reali.

2.2. Precisato che la persona interessata può chiedere di essere "iscritta" con effetto "retrodatato" a tutela dei propri diritti nell'ambito di un procedimento di riesame avverso misure cautelari reali, va però rilevato che, nella specie, l'istanza risulta infondata.

Invero, l'iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reato è disposta, a norma dell'art. 335, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., solo se e quando risultino «indizi a suo carico».

E, come già precisato dalla giurisprudenza, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato (così Sez. 1, n. 36918 del 03/10/2024, L., Rv. 287130 - 01).

Ora, l'ordinanza impugnata - pur avendo erroneamente affermato che l'iscrizione del nominativo nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. è «valutazione [che] appartiene in via esclusiva al Pubblico Ministero, quale titolare dell'azione investigativa e *dominus* delle iscrizioni» - spiega in modo compiuto, comprensibile e non arbitrario perché deve ritenersi che i reati per cui si procede "non" siano da attribuire all'attuale ricorrente nei termini indiziari sopra precisati, e perché, quindi, "non" debba procedersi ad iscrivere quest'ultimo nel registro delle notizie di reato.

Il Tribunale, precisamente, osserva che l'attuale ricorrente, Antonio Pappalardo, è da ritenere, «sulla base delle risultanze investigative, persona inserita nella concreta operatività della Venice Transport s.r.l.», società coinvolta nel meccanismo fraudolento delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ma non indica lo stesso come amministratore legale o di fatto di tale impresa. Precisa, inoltre, che il legale rappresentante della "Venice Transport s.r.l." è invece indagato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Rappresenta, ancora, che la prospettazione della Guardia di Finanza del possibile coinvolgimento dell'attuale ricorrente nella gestione della "Venice Transport s.r.l." non è un dato dirimente.

Né queste conclusioni sono inficiate in ragione dei rilievi della difesa, secondo cui l'attuale ricorrente era da ritenere amministratore di fatto della "Venice Transport s.r.l." sulla base delle risultanze delle intercettazioni effettuate.

In effetti, in disparte da ogni altra considerazione, la qualifica di Antonio Pappalardo quale amministratore di fatto della "Venice Transport s.r.l." è affermata nel ricorso, ma non nell'ordinanza impugnata, la quale, ben più riduttivamente, indica lo stesso come «persona inserita nella concreta operatività della Venice Transport s.r.l.». Né l'omessa attribuzione ad Antonio Pappalardo della precisata qualifica di amministratore di fatto è oggetto di specifica censura, posto che il ricorso si limita a fare rinvio alle risultanze delle intercettazioni effettuate, e quindi a chiedere una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano che l'ordinanza impugnata ha omissso di rilevare la natura meramente apparente della motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, deducendo che non sono indicate né le ragioni da cui desumere la necessità di procedere a sequestro, né i limiti oggettivi, soggettivi e temporali entro i quali circoscrivere la ricerca, e che la pluralità delle imprese interessate dalle indagini rende il mezzo di ricerca della prova un mero "atto esplorativo".

L'ordinanza impugnata, infatti, spiega compiutamente perché il decreto di perquisizione e sequestro deve ritenersi correttamente motivato, sia in ordine ai presupposti fattuali, sia con riguardo all'oggetto, ai suoi limiti oggettivi e soggettivi, e alle finalità della ricerca.

Il Tribunale, segnatamente, rappresenta che il decreto in questione: a) riporta per esteso i capi di imputazione provvisori, così da delimitare il contesto degli accertamenti; b) indica perché presso l'attuale ricorrente avrebbero potuto trovarsi cose pertinenti al reato, sottolineando il suo pregresso ruolo di amministratore della "SAI Group Trasporti s.r.l." nonché la sua attuale operatività nella "Venice Trasport s.r.l.", società entrambe coinvolte nelle operazioni illecite; c) individua la finalità dell'attività di ricerca nella necessità di acquisire materiale utile a ricostruire i rapporti commerciali tra le società coinvolte, i rapporti di lavoro con i dipendenti effettivi e le relazioni tra indagati ed altri soggetti collegati; d) delimita il tempo di eventuale apprensione dei dispositivi informatici, fissato in sessanta giorni, e la tipologia dei dati da acquisire, circoscritti in quelli concernenti i capi di imputazione e per il relativo arco temporale, con espressa esclusione di quelli attinenti alla vita privata degli indagati o di terzi.

Ciò posto, non vi sono ragioni per ritenere che le esposte valutazioni dell'ordinanza impugnata siano arbitrarie o altrimenti illegittime.

4. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/06/2026.

Il Consigliere estensore
Antonio Corbo

Il Presidente
Gastone Andreazza